



1400105801000

**Ministero dei Beni e del
Culturali e del Turismo**

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
di Salerno e Avellino

via Tasso, 46 84121 SALERNO

Tel. 089318174 – fax 089318120

Via Dalmazia 22 83100 AVELLINO

Tel. 0825279111 – fax 082524269

E-mail - sbap-sa@beniculturali.it

PEC - mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it

Comune di Salerno
Settore Urbanistica
Servizio Trasformazioni Edilizie
Al Dirigente
Arch. Maddalena Contisani
Palazzo di Città – via Roma 1
SALERNO

Prot. N. 17088 Allegati.....cl. 34.19.04/6.5 Risposta al Foglio del.....
Div..... Sez. N.....

Oggetto: Salerno – Piano Urbanistico Attuativo del Sub comparto 1 del CPS 1 – località Santa Teresa
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 146 – comma 5 – del D. L.vo n. 42/2004 s.m.i.
**“Preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990
n. 241 e successive modificazioni”** così come previsto dal comma 8 del D. L.vo n. 42 /2004

Codesta amministrazione ha richiesto – con nota n. 77482 del 14.05.2014 (acquisita agli atti di questa Soprintendenza al n. 12501 del 14.05.2014) - il parere di questo Ufficio ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D. L.vo n. 42/2004 in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente all'intervento in oggetto.

Detta richiesta è stata determinata dal dispositivo della sentenza n. 6223/2013 del 23.12.2013 del Consiglio di Stato che, in via conclusiva, ha annullato le autorizzazioni paesaggistiche n. 20 del 18 febbraio 2008 e n. 10 del 10 dicembre 2008 adottate dal Comune di Salerno, disponendo che *“le amministrazioni statali e locali dovranno, attraverso i propri organi competenti, adottare nuove determinazioni dotate di una motivazione che rispetti i requisiti indicati dalla presente sentenza (punto 12)”*.

Con successiva sentenza n. 1472/2014 del 26 marzo 2014 lo stesso Consiglio di Stato ha, altresì, stabilito che *“la fase di rinnovazioni degli atti di autorizzazione paesaggistica ...deve svolgersi nel rispetto delle norme sul procedimento e sulla competenza contenute nell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “dichiarando “la nullità dell'atto di autorizzazione paesaggistica 10 febbraio 2014 n. 10, adottato dal Comune di Salerno”, relativamente al PUA in oggetto, ma secondo le procedure, non più vigenti, previste dall'ex art. 159 della stessa legge.*

Dovendo il Comune di Salerno riattivare le procedure per l'emissione di una nuova autorizzazione paesaggistica, il Consiglio di Stato si è preoccupato di fissare i requisiti essenziali ai quali attenersi affinché fossero soddisfatte le carenze di motivazioni evidenziate nei precedenti atti annullati.

Al punto 12.9 della sentenza n. 6223 del 23.12.2013 il Consiglio di Stato, infatti, dopo una puntuale disamina dell'evoluzione normativa in materia di aree soggette a tutela paesaggistica, ha sottolineato, la necessità che *“l'atto di autorizzazione dell'ente locale... deve contenere una adeguata motivazione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*:

“Nello specifico settore paesaggistico, la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde ad un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione:

- i) *dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati;*
- ii) *del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensione;*
- iii) *del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisce in maniera armonica nel paesaggio".*

Con tali puntualizzazioni il Consiglio di Stato ha di fatto stabilito i requisiti che le nuove determinazioni che il Comune avrebbe adottato dovevano contenere nelle loro motivazioni.

Tale necessità viene, poi, ribadita nella parte conclusiva della sentenza, allorquando stabilisce che *"le amministrazioni statali e locali dovranno ... adottare nuove determinazioni dotate di una motivazione che rispetti i requisiti indicati nella presente sentenza"*.

Pertanto, i tre punti prima enunciati ed estratti dalla stessa sentenza non possono che essere assunti quali parametri ineludibili, anche ai fini delle valutazioni che questa Soprintendenza è chiamata ora ad esprimere. Tanto più che lo stesso Consiglio di Stato ha negativamente valutato le motivazioni contenute delle autorizzazioni paesaggistiche annullate, proprio assumendo quale parametro di raffronto i tre requisiti precedentemente stabiliti.

Vale la pena, però, anticipare che, quest' Ufficio nelle valutazioni che seguiranno, e che dovranno essere di merito, non ha potuto non tenere conto anche di altri elementi che necessariamente influiscono nel giudizio quali, ad esempio, valutazioni, anch'esse "di merito", espresse da organi superiori e contenute in atti pure essi esaminati dal Consiglio di Stato, citati nelle sentenze ed, in qualche modo, assunti come elemento del giudizio.

Tanto premesso,

- 1) **si espongono le risultanze dell'esame degli atti relativi al PUA e trasmessi in allegato alla nota n.77482 del 14.05.2014.**

Per quanto riguarda gli elaborati progettuali, pur risultando in numero maggiore rispetto a quelli relativi al PUA allegati all'autorizzazione paesaggistica del 2008 (ora annullata), la parte paesaggistica, ed in particolare la Relazione Paesaggistica redatta dal professionista incaricato, risulta essere identica alla precedente e, pertanto, essa non impone alcuna valutazione diversa da quanto già espresso (o meno) dai vari organismi amministrativi in vario modo intervenuti in precedenti disamine.

L'unico atto che richiederebbe una nuova valutazione dovrebbe essere la "Relazione Tecnica Illustrativa" redatta in data 6.5.2014 dal Responsabile del Procedimento comunale che, però, si limita a rinviare al parere della Commissione Locale per il Paesaggio (punto 6) ed alla Relazione Paesaggistica (punto 7) del 2008. Per i motivi prima esposti, si deve escludere la prima e non rimane, quindi, che valutare come unico elemento di novità il solo parere della CLP sottoscritto il 13 maggio 2014.

Il parere della CLP è redatto seguendo i tre requisiti fissati dal Consiglio di Stato e richiamati nella premessa del presente documento, anche se si deve sin d'ora anticipare che l'aspetto urbanistico-edilizio assume un carattere preponderante rispetto alla necessità di ben giustificare le scelte progettuali nell'ambito del contesto paesaggistico presente.

- a) Descrizione degli interventi mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati.

Il capitolo è suddiviso tra i vari interventi che hanno caratterizzato il PUA: la piazza, il parcheggio, l'edificio Crescent, le torri e le "porte", le facciate, la nuova Capitaneria di Porto, la nuova viabilità e il torrente Fusandola.

Si cerca di estrapolare da queste descrizioni le parti che maggiormente possono interessare l'oggetto delle presenti valutazioni.



Innanzitutto, l'orientamento e la forma della piazza vengono giustificate quali adempimenti imposti da una precisa volontà del Comune, circostanza questa riportata anche nella "Relazione Integrativa" redatta dal progettista nell'aprile del 2007, che ha anche richiamato la delibera di giunta comunale n. 754 del 25.5.2007: "Indirizzi per la redazione del PUA di S. Teresa". La relazione del progettista cita alcuni passaggi di detta delibera ritenuti più significativi: *"Le opere da realizzarsi dovranno ... essere chiari esempi di architettura moderna non trascurando che le stesse dovranno dialogare armonicamente ed esaltare i valori del sito che le accoglie che è inserito in un contesto monumentale di altissimo valore paesaggistico. ... Gli interventi previsti non dovranno ostacolare la visibilità della costruendo Stazione Marittima dalla passeggiata del lungomare verso la prevista piazza monumentale"*.

Il documento della CLP parla, invece, di *"rendere visivamente percepibili i due ambiti costieri della Penisola Amalfitana e del Cilento. Tale obiettivo risulta sostanzialmente raggiunto, posto che l'intervento non ne limita la visuale dei predetti ambiti da punti di vista normalmente accessibili al pubblico..."*.

A tal proposito c'è da osservare che, anche dalla stessa documentazione fotografica allegata al parere della CLP, è facile constatare che, al contrario, il progetto complessivo dell'intervento, mentre sembra rispettare la volontà dettata dalla delibera di giunta comunale (di natura esclusivamente urbanistica) di non ostacolare la vista dal lungomare della costruenda Stazione Marittima, risulta un elemento di parziale cesura con la Costa d'Amalfi da chi percorre il lungomare, soprattutto dalla parte più vicina all'abitato storico. Prima dell'edificazione dell'intervento, la parte costruita della città percepibile da tali punti di vista era rappresentato dall'ex Hotel Jolly; il progetto, invece, proprio da quest'area prima occupata dall'albergo di modeste dimensioni, fa sviluppare, coincidendo all'incirca il vertice orientale del nuovo edificio (sempre avendo come riferimento ottico la parte centrale del lungomare) l'emiciclo della nuova edificazione, che così viene a coprire una parte della costa amalfitana.

Per quanto riguarda le parti riservate ai materiali, colori e dimensioni, il parere della CLP sembra ancora una volta limitarsi alla sola descrizione, accompagnata da affermazioni non giustificate in termini di compatibilità paesaggistica, carenza questa già stigmatizzata dalla prima sentenza del CdS: *"La pavimentazione della piazza, in pietra naturale, non introduce nel paesaggio colori estranei a quelli presenti in loco"* : non vengono riportati i riferimenti a luoghi o localizzazioni che supportino tali affermazioni.

"Il materiale previsto per la realizzazione delle facciate è il calcestruzzo architettonico di colore oro-sabbia, tinta neutra che ben si integra con il colore degli intonaci tipici della cortina storica del Lungomare salernitano" : non viene spiegato a quali intonaci tipici la scelta progettuale abbia fatto riferimento, visto che la cortina del lungomare di Salerno risulta un aggregato di varie soluzioni di facciate, ognuna ascrivibile alle fasi storiche riferite alla successione dell'evoluzione urbana, il cui avvio può essere riferito alla realizzazione del Teatro Verdi, verso la fine dell'800, e che ha avuto inserimenti anche moderni fin verso gli anni '70 del 900.

Il riferimento alla *"cortina storica del Lungomare"* sembra poi essere contraddetto dal richiamo ad una frase contenuta nella Relazione dell'arch. Bofil, sempre per quanto attiene ai materiali: *"La scelta dei materiali naturali è stata giustificata dall'esigenza di non inserire nel paesaggio colori estranei a quelli attualmente presenti e facenti parte del paesaggio costiero"* : non è ben chiaro se il riferimento per i materiali sia quello determinato dalla *"cortina storica del Lungomare"* oppure dal *"paesaggio costiero"*.

b) Descrizione del contesto paesaggistico in cui si colloca l'intervento, anche mediante indicazioni di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensione.

La relazione della CLP si limita a descrivere il contesto preesistente, ritenendolo un *"vero e proprio detrattore ambientale"*.

La documentazione fotografica riporta uno stato dell'area nella sua configurazione risalente agli anni '80 dalla quale si può certamente convenire sull'elevato stato di degrado della zona che, in quel periodo, era già oggetto di provvedimenti di demolizioni di strutture precarie che erano state installate in maniera caotica e funzionale ad esigenze connesse ad utilizzi dell'area con destinazioni pseudo commerciali, attività anche legate alle ultime vocazioni dell'adiacente scalo portuale.

Ma già allora poteva risultare abbastanza evidente che al di sotto di capannoni, depositi e strutture precarie si trovava l'arenile che costituiva l'ultimo brano della "Marina" salernitana che arrivava a lambire l'attuale Via Roma e che dalla fine dell' 800 è stata oggetto di graduale occupazione operata da ampliamenti più o meno appropriati della città a discapito del litorale.

Per cui, l'affermazione che *"l'unica valenza naturalistica e paesaggistica era costituita dalla sua vicinanza al mare"* sembra, come minimo, dettata dal non voler considerare l'elemento veramente naturale di paesaggio presente tra l'abitato ed il mare che era costituito dall'arenile, per il quale il progetto ne prevede la quasi totale occupazione dal parcheggio interrato e dalla piazza.

La definizione di *"luogo non-luogo"* utilizzata per giudicare lo spazio preesistente, indipendentemente dalla sua condivisione in termini di valutazioni di tipo sociale, rimane pur sempre un aspetto afferente la sfera dell'urbanistica e non del paesaggio; tanto è vero che la soluzione a tale problematica viene spiegata come una operazione di *"riqualificazione tale da conferire al luogo una valorizzazione urbana e della linea di costa, recuperando un nuovo spazio urbano da cui godere una visuale aperta verso il mare e le due costiere, amalfitana e cilentana, e, nel contempo configurando il completamento funzionale e formale, del Lungomare cittadino"*. Pertanto, sembra ancora di più prevalere nell'impostazione progettuale l'interesse verso la soluzione di problematiche urbanistiche piuttosto che paesaggistiche; anzi, l'aspetto paesaggistico è ritenuto pressochè nullo per quel luogo, visto che viene assunto quale elemento strumentale per realizzare opere funzionali all'obiettivo di poter meglio godere di altri scorci panoramici e non già di valorizzare paesaggisticamente quell'area.

c) Descrizione del rapporto tra intervento e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.

Il capitolo tratta essenzialmente degli obiettivi perseguiti dal progetto, esponendo in massima parte aspetti di tipo urbanistico, senza offrire alcuna verifica del suo inserimento (in maniera armonica o meno) nel contesto paesaggistico.

Vengono, infatti, descritti gli indirizzi stabiliti dall'amministrazione circa la necessità di realizzare l'edificio ad emiciclo, la grande piazza, le torri, la nuova Capitaneria, i parcheggi, la viabilità, la deviazione del tratto finale del torrente Fusandola.

Le modalità di perseguimento di tali obiettivi vengono raggiunti con la riconquista di spazi dal mare attraverso la realizzazione della grande piazza con i suoi esercizi commerciali; la realizzazione dell'edificio Crescent quale *"completamento delle cortine edilizie"* e come *"naturale distacco sia formale che fisico tra la città e l'ambito portuale"*; la realizzazione di una ideale porta di ingresso della città per i turisti; la necessità di creare una *"schermatura di alcune preesistenze"* edilizie di pessimo valore architettonico; la visione dal Lungomare della Stazione Marittima che sembra essere stata assunta quale parametro fondamentale di tutto il progetto.

Non compaiono altre considerazioni in merito all'inserimento paesaggistico, se non delle immagini fotografiche riguardanti il contesto urbano, viste aeree, fotoinserti.

La relazione della CLP si conclude, poi, con ulteriori capitoli che non forniscono altre verifiche in merito alle problematiche inerenti gli aspetti che qui interessano, che sono così titolati e dei quali sinteticamente si espongono gli argomenti trattati, il più delle volte ripetitivi rispetto a quanto già esposto.

- L'intervento in generale

Viene giudicato come una *"rilevante riqualificazione del sito in luogo dell'edificato esistente, privo di qualsiasi connotazione urbanistico/architettonica"*;

"La forma e l'orientamento della piazza e le articolazioni degli edifici ... indirizzano le visuali ... verso i due litorali ..." : a tale assunto sono state già precedentemente esposte le relative osservazioni; la forma della piazza, *"a cuspide, è una proiezione della terraferma verso il mare ... ; stabilisce un collegamento diretto tra l'ambiente urbano ed il porto, ristrutturato e ridisegnato anche attraverso architetture contemporanee di carattere innovativo"* : utilizzo, quindi, strumentale dell'area e non motivo di valorizzazione paesaggistica del luogo;

"Si è del parere che la grande dimensione della piazza, con il suo alto valore simbolico di luogo pubblico, sia perfettamente inserita nel contesto in uno con l'edificio Crescent e le due torri che fanno da sfondo" : valutazione del tutto autoreferenziale e priva di giustificazioni.

- Gli Edifici

“L'edificio denominato Crescent costituisce uno degli elementi di definizione della piazza, e le stesse dimensioni dell'edificio non possono essere correttamente valutate se non in rapporto allo spazio aperto della piazza” ... “ l'altezza dell'emiciclo è armonicamente proporzionata alle dimensioni della piazza sia in senso longitudinale che in profondità” : tali affermazioni sono tra loro interrelate e non costituiscono elementi di compatibilità relative al contesto, anche se nel prosieguo la relazione tenta una equiparazione con le dimensioni degli edifici circostanti che in realtà sono più bassi e certamente non paragonabili per dimensioni longitudinali con il nuovo complesso, nemmeno se visti nella loro continuità. Anche l'ipotetico raccordo dell'edificio ad emiciclo con la cortina edilizia esistente, vista dalla lungomare, non è sostenibile in quanto tale continuità è interrotta dalla presenza della macchia verde della Villa Comunale e della Torre della Prefettura.

- Il raccordo con il contesto architettonico

Questo breve capitolo ripete argomenti già precedentemente esposti.

- L'edificio Crescent

“Si può affermare che il Crescent dialoga principalmente con la cortina edilizia del Lungomare Trieste, con la quale, sia per dimensioni, che per le altezze pressochè analoghe, nonché per la particolare scansione dei vuoti ... consegue una sostanziale omogeneità e gradevolezza nella visione complessiva ...” : anche a tale affermazione si è avuto modo di esprimere specifiche osservazioni e si deve comunque ribadire che essa va ad aggiungersi ai vari elementi di carattere urbanistico/architettonico non di interesse per le presenti valutazioni. L'intero capitolo è dedicato a questo particolare tema delle valenze architettoniche dell'edificio che, almeno da quanto si deduce dalle indicazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, non sono oggetto di valutazione.

- I percorsi visuali

Anche in questo capitolo ci si sofferma quasi esclusivamente sugli aspetti urbanistici.

Si deve concordare con la parte di relazione nella quale si asserisce la quasi assenza di visibilità dell'edificio da alcuni assi viari importanti presenti a ridosso dell'edificio stesso, quali la Via Roma, la Via Indipendenza, dalla Villa Comunale; per questo appaiono poco efficaci le più volte evocate aperture praticate nel porticato (i portali) nella parte bassa dell'edificio: l'effetto di rendere visibile il mare dalle vie retrostanti è notevolmente ridotto e limitato a quelle strade secondarie poste a stretto contatto con l'edificio stesso e dalle quali non può certamente godersi di coni ottici adeguati.

Altro elemento portato quale miglioramento delle visuali dalla lungomare è quello determinato dalla demolizione dell'ex Jolly Hotel che, si asserisce, costituiva un elemento terminale della veduta dal lungomare verso la Costa amalfitana; come al riguardo è stato già osservato in precedenza, il volume, decisamente più piccolo, prima occupato dal precedente albergo ex Jolly, ora è sostituito proprio dalla parte iniziale dell'emiciclo del Crescent.

- La Viabilità

Si ritiene un capitolo non interessante per i fini della presente trattazione.

- Il tratto terminale del Fusandola

L'intubamento e lo spostamento del tratto terminale del torrente Fusandola viene ritenuto un intervento *“irrelevante ai fini paesaggistici e meramente sostitutivo in diversa posizione del precedente intubamento”* ; il nuovo tratto intubato viene giudicato *“con ricadute positive sotto il profilo igienico-sanitario e quindi di riqualificazione ambientale del sito”* : tali affermazioni non sono condivisibili, soprattutto nell'ambito di un programma di intervento così ampio e consistente che ben avrebbe potuto rimettere a vista un antico corso d'acqua che, tra l'altro, a monte è molto caratterizzante l'ambito paesaggistico circostante, consentendo di pervenire ad una reale rinaturalizzazione dello spazio oltre che favorire una azione di bonifica sanitaria ora non più perseguibile proprio per la condizione di non visibilità.

2) Valutazioni di merito espresse da organi superiori che costituiscono motivi ostativi aggiuntivi alla positiva valutazione.

Come anticipato in precedenza, altri organi di rango superiore a questa Soprintendenza hanno, già tempo addietro, espresso valutazioni di merito non limitate all'esame ed alle valutazioni delle motivazioni contenute nelle precedenti autorizzazioni e contenute nelle precedenti autorizzazioni paesaggistiche ora annullate dal Consiglio di Stato, ma si sono espresse in ordine all'intervento nel suo complesso.

Tali valutazioni sono riportate in atti che sono stati anche essi oggetto di analisi da parte del Consiglio di Stato e che, in qualche misura, sono stati assunti quale elemento di ponderazione nel contesto complessivo del giudizio al quale il Supremo Organo amministrativo è pervenuto.

a) nota n. 17939 del 23 luglio 2008 della Soprintendenza al Sindaco di Salerno.

La nota è redatta nell'ambito dell'esame del PUA allegato all'autorizzazione paesaggistica n. 20 del 18 febbraio 2008, poi annullata.

In essa vengono espressi motivi di perplessità emersi dall'esame del progetto, rilevando l'"*impatto sul paesaggio e sull'immagine della città di Salerno*", tanto da ritenere utile "*inoltrare il progetto al competente Comitato Tecnico Scientifico per i Beni Architettonici e Paesaggistici*".

Quindi, la Soprintendenza già allora effettuò un esame anche di merito del progetto, rilevando motivi di perplessità tali da non doversi limitare ad una semplice valutazione della completezza e conformità degli atti amministrativi, come allora imponeva la vigente normativa.

La Soprintendenza inviò il progetto al Comitato Tecnico Scientifico sia direttamente sia per il tramite della Direzione Regionale. Quest'ultima espresse obiezioni di carattere solo formale e procedurale.

Il Comune di Salerno, con la nota 124431 del 31.7.2008, comunicò alla Soprintendenza che erano allora "*in corso interlocuzioni con la competente struttura ministeriale*" interessata dalla Soprintendenza.

Non è specificato con quale struttura il Comune avesse instaurato i suddetti rapporti: (la Direzione Regionale, il Comitato Tecnico Scientifico, la Direzione Generale), ma c'è da ritenere che detta "interlocuzione" si sia effettivamente svolta ed abbia prodotto l'invocazione della decorrenza dei termini.

Al di là delle incertezze sui vari rapporti intercorsi, rimane ferma la valutazione di "*impatto sul paesaggio*" manifestata dalla Soprintendenza.

b) nota n. 14476 del 21.9.2009 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania.

La nota è indirizzata al Sindaco, alla Direzione Generale per il Paesaggio ed alla Soprintendenza. In essa si rileva: che il progetto era stato effettivamente trasmesso al Comitato Tecnico Scientifico "*per acquisirne il parere di merito*" e che la Soprintendenza territoriale, "*che pure nutriva forti perplessità in merito alla soluzione progettuale*", avrebbe dovuto procedere all' "*annullamento dell'autorizzazione paesaggistica comunale*", atto che non fu possibile emettere solo per "*il decorrere dei tempi procedurali a causa della pausa del mese di agosto*";

Viene poi manifestato al Sindaco l'auspicio e la "*convinzione che si debba migliorare l'aspetto della sostenibilità paesaggistica delle trasformazioni dell'area di progetto, rivedendo in particolare il rapporto della città con il mare al fine di renderlo l'elemento prioritario e conduttore nelle nuove scelte urbanistiche*";

La Direzione Regionale dichiara, infine, ogni disponibilità per approfondire l'eventuale rivisitazione del progetto in esame. Sono anche qui dichiarate in maniere più incisive forti perplessità in merito alla soluzione progettuale e la convinzione di dover operare delle rivisitazioni del progetto per migliorare l'aspetto della sostenibilità in termini paesaggistici delle trasformazioni operate nell'area.

c) nota n. 17766 del 14.12.2009 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania.

La nota è indirizzata al Servizio Ispettivo del Segretariato Generale ed è in risposta a richieste di notizie a seguito di un'interrogazione parlamentare in merito alle approvazioni relative all'intervento in questione.

Nel testo della nota, però, vengono anche in questa circostanza manifestate delle valutazioni di "merito" riferite al complesso del Crescent, richiamando e confermando i contenuti della precedente nota 14476 ed esprimendo le proprie perplessità sull'opera.

Non vi è riscontro da parte del Segretariato Generale che, comunque è a conoscenza di dette valutazioni negative.

Dagli atti sopra rappresentati appare chiaramente che sin dal 2008/2009 esistevano forti perplessità espresse ufficialmente da uffici ministeriali, soprattutto quelli di rango superiore alla Soprintendenza, che manifestavano la necessità di apportare modifiche al progetto (Direzione Regionale), necessità manifestate sia agli organi centrali del ministero (Comitato Tecnico Scientifico, Segretariato Generale, Direzione Generale per il Paesaggio), sia allo, stesso Sindaco di Salerno che, in base a quanto dallo stesso espresso, aveva intrapreso opportune "interlocuzioni".

Tutte le argomentazioni sopra richiamate, a parere di questo Ufficio, costituiscono certamente dei motivi ostativi aggiunti rispetto all'esito delle valutazioni riferite al punto 1 per l'espressione del parere ora richiesto, motivi ostativi che, stante il rango superiore di detti organismi, potrebbero essere eventualmente superati nel merito solo da questi ultimi.

2) ASPETTI PROCEDURALI

Tra gli atti trasmessi dal Comune di Salerno si ritiene opportuno segnalare i contenuti della relazione a firma del Responsabile del Procedimento, arch. Francesco Savino, del Servizio Trasformazioni Urbanistiche – Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche – datata 6 maggio 2014 e indirizzata alla Commissione Locale per il Paesaggio.

In detta relazione vengono definite le opere previste dal progetto fino ad ora realizzate, anche se non completamente, che possono così sintetizzarsi:

- demolizione di tutte le volumetrie preesistenti
- piazza e sottostante parcheggio, acceso alla piazza dal Lungomare, da completare
- Edificio Crescent, da completare
- deviazione tratto finale torrente Fusandola, da collaudare
- viabilità anulare, da completare.

Sono da eseguirsi e/o completare tutti gli interventi previsti dal PUA:

- completamento della piazza e sottostante parcheggio pubblico;
- completamento edificio Crescent con relativi parcheggi pertinenziali;
- realizzazione Torre Standard Comunale, Torre Autorità Portuale, Edificio Trapezio della nuova sede della Capitaneria di Porto;
- completamento viabilità anulare.

Viene, altresì, precisato che " *gli interventi realizzati sono stati eseguiti in forza delle autorizzazioni paesaggistiche n. 20/2008 sul PUA e n. 164/2008 sul progetto definitivo*".

Questa affermazione, che in parte richiama anche alcuni passaggi della sentenza n. 1478/2014 del Consiglio di Stato in riferimento alla legittimità o meno delle opere realizzate prima della dichiarazione di nullità delle citate autorizzazioni paesaggistiche, pone però ulteriori motivi ostativi sulla reale consistenza della richiesta di parere in oggetto. Infatti, l'oggetto della richiesta dovrebbe riguardare l'intero complesso dell'intervento, ma da alcuni passaggi delle relazioni che accompagnano la suddetta richiesta (come quello sopra riportato) sembrerebbe che la reale consistenza del parere richiesto sarebbe invece limitata alle sole opere ancora da realizzare.

Tale indeterminazione sembrerebbe anche supportata da una lettura comparata delle due sentenze del Consiglio di Stato e la problematica è stata anche affrontata in occasione di una riunione convocata dal Segretariato Generale del Ministero il 16 giugno u.s.

Su questa, come su altre problematiche, l'organo centrale del Ministero si è anche dichiarato disponibile alla costituzione di un "tavolo tecnico" in grado di superare i motivi ostativi qui rappresentati, come anche quelli riportati al punto 2) della presente, il tutto come auspicato nella comunicazione del Segretario Generale del 19.6.2014.



La costituzione di tale organo tecnico darebbe anche risposta alla disponibilità offerta dal Direttore Regionale sin dal 21.9.2009 con la disponibilità a cooperare nella rivisitazione del progetto, come pure a dare corpo e sostanza alle "interlocuzioni" avviate dal Sindaco con la "competente struttura ministeriale" già nel luglio del 2008 ed in ultimo, ma di maggior rilievo, alla richiesta formulata sempre dal Sindaco con la nota n. 100774 del 20.6.2014 di fissare un incontro "utile a fornire un contributo tecnico per la definizione della pratica".

Visto che le valutazioni della Soprintendenza devono essere anche "di merito", l'esame di tutto quanto trasmesso, oltre che ai "requisiti" fissati dal Consiglio di Stato, esso dovrà necessariamente tenere conto anche di quanto variamente finora manifestato con atti, anch'essi da ritenersi giudizi "di merito", espressi da vari organismi istituzionale e che in precedenza si è cercato di esporre.

Per tutto quanto sopra esposto e dall'esame degli atti trasmessi, da quelli citati nelle sentenze del Consiglio di Stato richiamate e da quelli in possesso della Soprintendenza, ma anch'essi noti al richiedente

SI COMUNICA

ai sensi dell'art. 10bis della legge 07.08.90 n. 241 ed ai sensi del comma 8 D. L.vo n. 42/04 che tutto quanto rilevato ai punti 1,2 e 3 costituisce motivi ostativi all'esito favorevole dell'istanza in oggetto e la presente costituisce "preavviso di provvedimento negativo" secondo quanto previsto dalla citata normativa.

Si comunica, altresì, che per i suesposti motivi ostativi il comune di Salerno potrà presentare, a termini di legge, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente osservazioni scritte, documentazioni e/o elaborati progettuali integrativi.

La presente comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle suddette osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei termini di 10 giorni dalla ricezione della presente.

Si deve rendere altresì noto che questa Soprintendenza è stata autorizzata dal Segretariato Generale ad invitare codesto Comune ad aderire alla formazione di un tavolo tecnico in seno al quale affrontare soprattutto le problematiche esposte ai punti 2 e 3 che non potrebbero trovare diversa sede di trattazione e di eventuale risoluzione.

In caso di adesione a tale invito, codesto Comune dovrà far pervenire la stessa entro il termine dei 10 giorni prima fissati.

Il Soprintendente
Gennaro Miccio

